



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Allegato al decreto Assessore dei trasporti n.2 del 05/05/2011

Oggetto: Requisito della capacità finanziaria delle imprese esercenti attività di noleggio autobus con conducente.

Il D.lgs. n. 395 del 22.12.2000 che regola l'accesso alla professione di trasporto di viaggiatori su strada e il regolamento di attuazione (D.M. n. 161 del 28.04.2005), impone la necessità di disciplinare le modalità di dimostrazione della capacità finanziaria, da parte delle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente.

L'articolo 6 del D.lgs. 395/2000 (requisito della capacità finanziaria) dispone che il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada e cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

In riferimento al suddetto articolo 6 e all'art. 2 del D.M. 16/2005, di attuazione del medesimo articolo, le imprese che esercitano l'attività di noleggio autobus con conducente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'iscrizione nel registro regionale di cui alla legge regionale n. 21/2005, alla deliberazione della Giunta regionale n. 16/11 del 18.04.2006 e alla determinazione del Direttore del Servizio della mobilità n. 287 del 27/04/2006, possono dimostrare il requisito della capacità finanziaria attraverso le seguenti modalità:

- 1) mediante una attestazione di capacità finanziaria rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, secondo il fac simile allegato al D.M. n. 161 del 28.04.2005;
- 2) in alternativa, in assenza della suddetta attestazione, potrà essere prodotta una specifica perizia giurata, a firma di un professionista abilitato (albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili/revisore contabile), che abbia per oggetto la stima dei beni immobili e mobili registrati di cui l'impresa è intestataria e disponibili come garanzia, i conti annuali e il capitale di esercizio dell'impresa, allo scopo di verificare se l'importo della capacità finanziaria richiesta rientra all'interno del valore dei beni oggetto della perizia giurata.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Nell'ipotesi di integrazione di attestazione bancaria, la perizia giurata, nella sua valutazione dovrà indicare espressamente che non hanno costituito oggetto di stima gli stessi elementi per i quali l'istituto bancario ha rilasciato l'attestazione di capacità finanziaria.

La perizia giurata, nel valutare il complesso economico aziendale, dovrà riportare i seguenti elementi di cui all'articolo 6, del d.lgs. 395/2000:

- 1) valutazione dei conti annuali dell'impresa interessata;
- 2) i fondi disponibili comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti;
- 3) tutti gli attivi comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata;
- 4) i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni;
- 5) il capitale di esercizio.

La perizia giurata dovrà riportare, con riferimento ai punti precedenti, la seguente documentazione:

- punto 1) dovrà essere indicato reddito aziendale annuo di competenza e allegato il modello unico con ricevuta di presentazione;
- punto 2) dovranno essere indicati i conti correnti bancari, i fidi di cassa e quant'altro utile a dimostrare i fondi disponibili con allegata l'attestazione bancaria;
- punto 3) I beni mobili registrati oggetto della stima dovranno essere esclusivamente gli autobus e le autovetture utilizzati per l'espletamento dell'attività di autotrasporto di viaggiatori su strada. Dovranno essere allegate le copie conformi dei certificati di proprietà e delle carte di circolazione degli autobus o autovetture, inoltre, dovrà essere indicata una dichiarazione della loro valutazione commerciale. Dovranno essere allegati i titoli di proprietà dei beni immobili con le relative visure catastali e ipotecarie.
- Punto 5) dichiarazione dei redditi d'impresa e il capitale di esercizio.

La perizia giurata, nel valutare i beni mobili e immobili, con l'esatta individuazione del loro valore di mercato, i conti annuali e il capitale di esercizio, dovrà riportare conclusivamente la seguente dichiarazione:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Visti i dati di cui all'art. 6 comma 2 del d.lgs. 395/2000 e successive integrazioni si dichiara che l'impresa ha una capacità finanziaria pari a euro.....

F.to

L'assessore

Christian Solinas